

STATUTO della  
"Casa del Cinema di Prato - Società Cooperativa"

TITOLO I  
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

**ART. 1 - Denominazione e Sede**

E' costituita, con sede nel Comune di Prato, una società cooperativa con la denominazione "**Casa del Cinema di Prato**"- Società Cooperativa".

**ART. 2 - Durata**

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, ad una confederazione nazionale di cooperative.

TITOLO II  
SCOPO E OGGETTO

**ART. 3 - Scopo ed Oggetto Sociale**

La società, con fine mutualistico e senza finalità di lucro, si propone di offrire ai propri soci la possibilità di accedere alle attività di fruizione, produzione, commercializzazione, formazione nel campo culturale, delle arti visive e della comunicazione e in particolare dell'arte cinematografica, teatrale, musicale, radiotelevisiva, multimediale, a condizioni migliori di quelle di mercato.

Essa ha per oggetto, sia in via diretta che tramite società controllate o partecipate:

- la gestione di strutture culturali, cinema, teatri, sale;
- la promozione e l'organizzazione di incontri, convegni, mostre, iniziative territoriali;
- la formazione, l'educazione, le attività di studio, ricerca e documentazione nei settori di sua competenza, anche attraverso l'istituzione di una mediateca;
- la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di film, documentari, cortometraggi, spot, videoclip, spettacoli teatrali, produzioni radiotelevisive, produzioni multimediali, produzioni culturali in genere;
- la rappresentazione in forma associata di iniziative cinematografiche, radiotelevisive, multimediali, utilizzando anche le potenzialità offerte dal web, musicali, teatrali, nonché l'esecuzione di analoghe attività per conto di terzi committenti, pubblici e privati;
- la consulenza per l'ideazione, la progettazione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, in particolare attinenti al settore dello spettacolo.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, tutte le attività connesse o comunque inerenti alla produzione, distribuzione, commercializzazione, fruizione di prodotti ed eventi culturali, e alla formazione in tutti i campi delle arti e della cultura, e in particolare delle arti visive, della comunicazione, dell'arte cinematografica, teatrale, musicale.

La società si propone inoltre di :

- a) stimolare e promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva di tutti i soci nelle attività attinenti all'oggetto sociale
- b) realizzare attività di ricerca, sensibilizzazione, promozione editoriale sulle tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra elencate anche mediante pubblicazioni e strumenti multimediali
- c) promuovere la diffusione sul territorio dei prodotti e servizi, anche attraverso il noleggio di attrezzature, prodotti, materiali a istituzioni, associazioni, circoli, privati
- d) contribuire alla diffusione delle tematiche di suo interesse anche attraverso la vendita di libri, film, prodotti multimediali;
- e) fornire ai soci un luogo di crescita culturale, socializzazione e ritrovo, anche attraverso la gestione di attività di caffetteria, ristorazione e altre attività connesse.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

La cooperativa intende, inoltre, operare fattivamente al fine di collaborare allo sviluppo e alla promozione del movimento cooperativo e mutualistico.

Alla cooperativa potranno applicarsi le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal codice civile, e, per quanto non previsto da tale titolo, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà, infine, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, amministrativa e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o connesse, sia direttamente che indirettamente, ai medesimi, ivi compresa la concessione di garanzie anche reali in favore dei propri soci o di soggetti terzi.

A titolo esemplificativo, la cooperativa potrà:

a. integrare la propria attività con quella di altri Enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi, associazioni, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica;

b. concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, enti, cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c. promuovere e stimolare forme di raccolta di prestiti, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia, e, comunque, previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci; è, pertanto, esclusa tassativamente la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

d. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Tali attività connesse dovranno avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **ART. 4 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche.

Possono essere soci anche le associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, gli enti e le persone giuridiche (comprese le società commerciali), in qualsiasi forma costituite, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.

Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

##### **ART. 5 - Ammissione a socio**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di persona fisica deve indicare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;

b) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;

c) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale nonché i dati relativi al proprio rappresentante legale;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

c) delibera di adesione assunta dall'organo amministrativo interno con indicazione del proprio rappresentante all'assemblea dei soci;

d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;

e) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli

eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale diniego, con comunicazione da farsi all'interessato a norma del successivo articolo 14.

#### **ART. 6 - Versamento delle quote sociali, tassa di ammissione e sovrapprezzo.**

Il nuovo socio ammesso dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, al versamento delle quote sociali sottoscritte, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle quote sociali rispetto al loro valore nominale, se e nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

L'importo della tassa di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere versato in toto al momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibile.

Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.

#### **ART. 7 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

a) al versamento, nei termini indicati al precedente art. 6:

1. delle quote di capitale sociale sottoscritto che dovrà essere pari almeno ad una quota e mai superiore al limite massimo fissato per legge;

2. della tassa di ammissione, se deliberata;

3. dell'eventuale sovrapprezzo;

b) ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

e) a mantenere, nella vita interna della società, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari.

### TITOLO IV

#### RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

#### **ART. 8 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) abbia ottenuto, dietro esplicita richiesta presentata mediante lettera raccomandata, il consenso del Consiglio d'Amministrazione.

Spetta, in ogni caso, al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della società.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima dalla sua chiusura e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **ART. 9 - Decadenza**

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- sia dichiarato interdetto, inabilitato e fallito non riabilitato;

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

- limitatamente ai soci lavoratori, saranno dichiarati decaduti coloro che si trovino impossibilitati a continuare l'attività lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

#### **ART. 10 - Esclusione**

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il socio:

- a) qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- b) qualora si renda gravemente inadempiente, ai sensi dell'art. 2286 c.c.;
- c) qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la Società o si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta e nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la Società Cooperativa;
- d) qualora svolga o tenti di svolgere attività contrastanti o in concorrenza con quella della cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, o prenda parte in imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- e) Limitatamente alle persone giuridiche, qualora abbiano in corso una procedura concorsuale;
- f) qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che il Consiglio di amministrazione ritenga lesivi dell'immagine della cooperativa;
- g) qualora nell'ambito lavorativo si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno approvato ai sensi della legge 142/2001;
- h) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Nei casi indicati alla lettera h) il socio inadempiente deve essere invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali deduzioni.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

#### **ART. 11 - Morte**

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote sociali sottoscritte, nella misura e con le modalità stabilite al successivo art. 13, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso non venga esercitato entro sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo all'anno del decesso. In tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto saranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

#### **ART. 12 - Scioglimento dell'ente aderente**

In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i termini di cui al successivo art. 13, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Qualora non venga richiesto il rimborso delle quote versate, le stesse saranno incamerate dalla Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

#### **ART. 13 - Liquidazione della quota sociale**

Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, spetta la liquidazione delle quote sociali sottoscritte.

Tale liquidazione, disposta dal Consiglio di Amministrazione, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto e dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) la liquidazione della quota non potrà, in ogni caso, eccedere il valore nominale della quota stessa;
- b) le somme versate dal socio a titolo di sovrapprezzo della quota o di contributo al fondo di riserva statutario non potranno in ogni caso essere oggetto di rimborso;
- c) il diritto alla liquidazione della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto.

#### **ART. 14 - Comunicazioni e Ricorsi**

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 5, 8, 9 e 10 devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea dei

soci, così come previsto al successivo articolo 19.

Il ricorso contro tali deliberazioni deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione.

Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte e lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno ed integrale effetto dalla sua annotazione sul libro dei soci.

## TITOLO V

### PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### **ART. 15 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote del valore nominale pari ad Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) ciascuna;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 17 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o ad enti aderenti che si siano sciolti;

c) dal fondo statutario costituito con l'accantonamento del sovrapprezzo e delle quote di cui all'art. 6 e dall'eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti a norma del successivo art. 17;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque liberalità, ritenuta coerente con i criteri di eticità, che pervenga alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento, e sono, pertanto, da intendersi come indivisibili.

#### **ART. 16 - Intrasferibilità delle Quote Sociali**

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 17 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci(o del revisore legale), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché gli stessi possano prenderne visione.

L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera, altresì, sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:

a) per una quota non inferiore a quella prevista dalla legge per costituire ed alimentare il fondo di riserva ordinario;

b) per una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, alla promozione e lo sviluppo dei fondi mutualistici della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive eventuali norme modificate ed integrative;

c) per l'eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La parte residua potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea, a costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o qualsiasi altro fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costruire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo comma dell'Art. 2545 quater del codice civile e successive eventuali norme modificative ed integrative. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

TITOLO VI  
ORGANI SOCIALI

**ART. 18 - Organi sociali**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ed IL PRESIDENTE;
- c) il COLLEGIO SINDACALE

**ART. 19 - Assemblea dei Soci: Compiti e Poteri**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera per:

- a) nominare gli amministratori, i sindaci(o il revisore legale) ed il presidente del collegio sindacale; decidere inoltre le eventuali indennità di carica o i gettoni di presenza;
- b) approvare il bilancio dell'esercizio deliberando sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, nonché sul ripiano delle perdite eventualmente conseguite;
- c) approvare i Regolamenti interni attuativi del presente Statuto;
- d) decidere in ordine ai ricorsi avverso le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 5, 8, 9 e 10;
- e) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;
- f) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea è considerata straordinaria, a norma di legge, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

**ART. 20 - Assemblea dei Soci: Convocazione**

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, quando lo richiedano particolari motivi, entro 180 (centottanta) giorni, come previsto dal Codice Civile Art. 2364.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale; il Consiglio di Amministrazione potrà, comunque, convocarla in luogo diverso, sempre, però, nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei soci, oppure dal Collegio sindacale, ove presente, entro trenta giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, dovrà essere inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e affisso presso la sede legale, in modo tale che tutti i Soci possano essere informati almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale procedura obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare a propria discrezione tutte le forme di pubblicità che riterrà opportune.

Nel predetto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può, però, opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga abbastanza informato.

**ART. 21 - Assemblea dei Soci: Validità e Deliberazioni**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione e sulla liquidazione della società,

l'assemblea per essere valida dovrà essere costituita, in prima, almeno dalla metà più uno dei soci e le deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati in adunanza, con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

#### **ART. 22 - Assemblea dei Soci: Diritto di Voto**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote di capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di quote sottoscritte o il valore del conferimento effettuato.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio non amministratore, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci; gli amministratori ed i dipendenti della cooperativa non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Le deleghe devono essere numericamente menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per tutte le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

#### **ART. 23 - Assemblea dei Soci: Presidenza e Verbali**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio designato dall'assemblea, che provvede a nominare anche il segretario, che può essere anche un non socio, e due scrutatori, quando occorrono.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

#### **ART. 24 - Consiglio di Amministrazione: Composizione e Presidenza**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente, autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero è determinato dall'assemblea, vengono eletti dall'assemblea medesima fra i soci (o i mandatari di soci persone giuridiche) iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento della quota/e sottoscritta/e. La maggioranza degli amministratori devono essere scelti tra i soci persone fisiche. Gli amministratori mandatari di persone giuridiche non possono eccedere 1/3 del totale dei consiglieri. Possono essere nominati anche amministratori non soci, ma la maggioranza deve comunque essere scelta tra i soci (o i mandatari di soci persone giuridiche).

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito, a norma di legge, dall'assemblea; ad essi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei casi previsti da apposito Regolamento interno.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

#### **ART. 25 - Consiglio di Amministrazione: Convocazione e Validità**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei consiglieri.

Di norma il Consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà, comunque, convocarlo in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

#### **ART. 26 - Consiglio di Amministrazione: Compiti e Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### **ART. 27 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni e Deleghe**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è, perciò, autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa. Al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, e ai consiglieri delegati nei limiti della delega, è conferita parimenti la rappresentanza della società.

#### **Art. 28 - Collegio Sindacale: Composizione**

Il Collegio sindacale, se nominato, oppure se nominato in quanto raggiunti i parametri previsti dalla normativa vigente, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea che nominerà anche il Presidente del collegio stesso.

I sindaci, se nominati, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il compenso spettante ai sindaci è stabilito, con delibera, dall'assemblea all'atto della loro nomina; per tutta la durata del loro ufficio, ai sindaci spetta, comunque, il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nella realizzazione del mandato ricevuto dall'assemblea dei soci.

#### **ART. 29 - Collegio Sindacale: Compiti**

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale ed assolve ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge.

I sindaci possono procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo o richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, debbono effettuare gli accertamenti ed i controlli periodici prescritti dalla Legge.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

In occasione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci, oltre a quanto disposto dalle norme vigenti, debbono riferire circa la gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

I sindaci devono convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori; hanno, inoltre, tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

#### **ART. 30 - Collegio Sindacale: Decadenza**

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee dei Soci, o, nel corso di un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

#### **ART. 31 - Collegio Arbitrale**

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri, tutti nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede



la cooperativa.

La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto, pena la decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli Arbitri decidono in modo rituale.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio Arbitrale decide entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

## TITOLO VII

### REQUISITI MUTUALISTICI

#### **ART. 32 - Requisiti Mutualistici**

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di requisiti mutualistici.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

## CAPITOLO VIII

### DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

#### **ART. 33 - Regolamento**

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà il regolamento interno che, ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142, regolerà i rapporti economici tra la cooperativa e i soci lavoratori.

Lo stesso regolamento potrà prevedere il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Potrà, altresì, stabilire i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se saranno costituiti.

#### **ART. 34 - Scioglimento della Cooperativa**

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita nel precedente art. 23, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci eventualmente rivalutate e del sovrapprezzo, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato a favore del Ministero del Lavoro.

#### **ART. 35 - Norme Generali**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari, tutte le leggi sulla cooperazione e le norme del Codice Civile.